

Con delibera n°30 del 28 maggio 2015 il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli ha approvato due modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, rispettivamente a gli articoli 21 e 22 al fine di uniformare questo Regolamento alle modifiche intervenute alla normativa nazionale (introduzione del comma 6-bis, all'art.182 del D.Lgs 152/2006 (T.U.A.), ed abrogazione del comma 1 dell'art. 124 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).

Si riassumono pertanto le novità introdotte:

### *Art. 21: Accensioni di fuochi*

questo articolo è stato modificato, come detto, causa l'introduzione del comma 6 bis all'articolo 182 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006). In pratica sono state introdotte nuove norme in merito alla possibilità di ricorrere all'auto smaltimento mediante combustione all'aperto (da parte dei conduttori di aziende agricole e dei proprietari terrieri) degli scarti legnosi residuati dalle pratiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti e vigneti in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi steri per ettaro; ciò rispettando alcune regole e limitazioni :

- Il divieto di utilizzo di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l'accensione;
- Il divieto di combustione di materiale umido;
- Il divieto di effettuare le bruciature durante il periodo dichiarato di grande pericolosità e nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle autorità regionali.
- L'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione modesta, ma sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 12,30 fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere alimentati dopo le ore 13,30;
- Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico occorre procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate preferibilmente umide ed almeno quarantotto ore prima dell'accensione del fuoco occorre avvisare il Comando Stazione Forestale competente per territorio.
- L'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.
- Il fuoco deve essere custodito.

Viene ricordato inoltre che comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Si riporta comunque il testo dell'articolo 21 come modificato ed attualmente in vigore:

#### **Art. 21: Accensioni di fuochi**

1) Fatto salvo il rispetto di norme specifiche in materia ed in particolare le norme di Polizia Forestale per le relative aree ovvero i territori collinari e montani sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 , è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs 152/2006), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Tali attività possono essere esercitate rispettando le seguenti modalità e limitazioni:

- è vietato l'uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l'accensione;
- è vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
- l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione modesta, ma sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 12,30 fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere alimentati dopo le ore 13,30;
- nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le Prescrizioni di massima e polizia forestale, che prescrivono di procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate preferibilmente umide. In tale caso, almeno quarantotto ore prima dell'accensione del fuoco, occorre avvisare il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
- l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione. Il fuoco deve essere custodito.
- I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
- è sempre vietata, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.

6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

## ***Art. 22 – Manifestazioni Temporanee e Attività Accessorie dei Circoli Privati e dei Pubblici Esercizi.***

L'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del R.D. 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS) e la disposizione della Legge Regionale 14/2003 inerente le attività accessorie (piccoli trattamenti), hanno reso necessario apportare modifiche all'art.22 del regolamento di polizia urbana.

Tali modifiche hanno permesso di stabilire regole, a livello locale, che permettano, da un lato, di svolgere determinate attività di intrattenimento (da parte degli esercenti dei pubblici esercizi o dei circoli privati) e nel contempo di garantire il rispetto del diritto alla quiete ed al riposo delle persone.

Per rendere possibile questo, all'interno dell'articolo vengono fissate regole e parametri che permettono sia all'utente esercente l'attività imprenditoriale, sia al semplice cittadino, di discernere e capire chiaramente quali siano i diritti e i doveri in tale materia.

Di seguito si riporta il testo di tale articolo:

## **Art. 22 – Manifestazioni Temporanee e Attività Accessorie dei Circoli Privati e dei Pubblici Esercizi.**

### **1. Manifestazioni Temporanee:**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, beneficenza, di associazioni, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'eventuale impiego di sorgenti sonore amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

L'esercizio delle attività di cui sopra con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, salvo espresse deroghe, è vietato dalle ore 23,30 alle ore 7,00; qualora l'esercizio di tali attività comporti l'impiego di sorgenti sonore significative, che possono causare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, lo stesso deve essere svolto previo ottenimento di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, rilasciata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e della relativa delibera della Giunta Regionale n. 45/2002.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata entro i termini stabiliti dalla delibera di cui sopra in relazione al tipo di attività da svolgere.

Le manifestazioni che assumono il carattere del pubblico spettacolo o intrattenimento sono soggette inoltre alla disciplina di cui agli artt. 68,69 e 80 del TULPS.

### **2. Attività Accessorie dei Circoli Privati e dei Pubblici Esercizi:**

Sono attività accessorie libere svolte all'interno od in aree esterne occupate o allestite con strutture in modo permanente dai circoli privati e dai pubblici esercizi :

- L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini;
- Piano Bar: sottofondo musicale eseguito solitamente da un pianista a cui si aggiunge talvolta un cantante.
- Karaoke.
- Altri piccoli trattenimenti non richiedenti l'allestimento di specifiche strutture .

Le attività di cui sopra devono rispettare i seguenti criteri, prescrizioni e limitazioni:

- 1) Siano effettuate in sale od aree non appositamente ed esclusivamente allestite e che non prevedono l'afflusso di oltre 100 persone;
- 2) Sia escluso il ballo (trattenimenti danzanti)
- 3) Rappresentino un'attività complementare e accessoria rispetto alla somministrazione;
- 4) Non siano installati elementi tali da trasformare l'area in un luogo di pubblico spettacolo (neppure occasionalmente);
- 5) Non sia richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

L'esercizio delle attività di cui sopra deve in ogni caso essere svolto nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, salvo quanto stabilito da eventuale autorizzazione in deroga, e qualora il pubblico esercizio od il circolo privato sia posto in edificio che ospita anche private abitazioni, è vietato dalle ore 23,30 alle ore 7,00.

I criteri, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai punti 1) e 2) ed il divieto orario sopra indicati non si applicano in occasione delle seguenti ricorrenze (vedi Nota Ministero Interno 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A): notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio.

Nel caso le attività di cui sopra siano svolte occasionalmente (max 16 volte nell'arco dell'anno) e qualora l'esecuzione comporti l'impiego di sorgenti sonore significative che possono causare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale l'interessato deve richiedere autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e della relativa delibera della Giunta Regionale n. 45/2002. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata entro i termini stabiliti dalla delibera di cui sopra in relazione al tipo di attività da svolgere.

In presenza di sorgenti sonore significative utilizzate in modo ricorrente e non occasionale, si applica la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna 14.04.2004 n. 673, secondo la quale occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti, nel qual caso non si applicano limitazioni orarie. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

Sono attività accessorie temporanee libere svolte all'esterno, in aree all'aperto annesse ai locali e nelle aree private di pertinenza dai circoli privati e dai pubblici esercizi allestite con strutture temporanee :

- L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.
- Piano Bar: sottofondo musicale eseguito solitamente da un pianista a cui si aggiunge talvolta un cantante.
- Karaoke.
- Altri piccoli trattenimenti non richiedenti l'allestimento di specifiche strutture .

Le attività di cui sopra devono rispettare i seguenti criteri, prescrizioni e limitazioni:

- 1) Siano allestite occasionalmente con un massimo di 16 giornate nell'arco dell'anno (l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini svolta all'esterno in aree all'aperto annesse ai locali e nelle aree private di pertinenza dei circoli privati e dei pubblici esercizi è consentita senza la limitazione del numero di giornate ma sempre nel rispetto del divieto orario sotto indicato);

- 2) Siano effettuate in aree non appositamente ed esclusivamente allestite e che non prevedono l'afflusso di oltre 100 persone;
- 3) Sia escluso il ballo (trattenimenti danzanti)
- 4) Rappresentino un'attività complementare e accessoria rispetto alla somministrazione;
- 5) Non siano installati elementi tali da trasformare l'area in un luogo di pubblico spettacolo (neppure occasionalmente);
- 6) Non sia richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.

L'esercizio delle attività di cui sopra che deve in ogni caso essere svolto nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, salvo quanto stabilito da eventuale autorizzazione in deroga, è vietato dalle ore 23,30 alle ore 7,00.

I criteri, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) ed il divieto orario sopra indicati non si applicano in occasione delle seguenti ricorrenze (vedi Nota Ministero Interno 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A): notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio.

In ogni caso qualora l'esecuzione delle attività di cui sopra comporti l'impiego di sorgenti sonore significative che possono causare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale l'interessato deve richiedere autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e della relativa delibera della Giunta Regionale n. 45/2002. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata entro i termini stabiliti dalla delibera di cui sopra in relazione al tipo di attività da svolgere.

E' possibile presentare una "verifica acustica sperimentale" a firma di tecnico abilitato a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti nel qual caso non si applicano limitazioni orarie e del numero di serate.

3. Le attività accessorie di cui al comma 2 che non rispettano le limitazioni indicate dal suddetto comma quali:

- Siano effettuate in aree o sale non appositamente ed esclusivamente allestite e che non prevedono l'afflusso di oltre 100 persone;
- Sia escluso il ballo (trattenimenti danzanti);
- Rappresentino un'attività complementare e accessoria rispetto alla somministrazione;
- Non siano installati elementi tali da trasformare il locale o l'area in un luogo di pubblico spettacolo neppure occasionalmente;
- Non sia richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni;

assumono il carattere del pubblico spettacolo o intrattenimento e sono soggette alla disciplina anche sanzionatoria di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS fermo restando l'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 80 del TULPS e relative norme di attuazione, qualora applicabili, in riferimento alle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato.

E' consentita, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.

5. Fatta salva l'applicazione delle eventuali altre sanzioni previste per le violazioni in materia di inquinamento acustico dalla vigente normativa (L.447/95, L.R. 15/2001 e delibera della Giunta Regionale n. 45/2002) le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.447/1995 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite. La violazione alle prescrizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 432,00.